

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1961

(44<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente RUSSO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (1096-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 701, 704, 705
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	705
DONATI . . . . .	703
DONINI . . . . .	703, 705
MACAGGI . . . . .	704, 705
ZACCARI, <i>relatore</i> . . . . .	702, 704, 705

*La seduta è aperta alle ore 10,10.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio, Moneti,*

*Pennisi di Floristella, Russo, Valenzi, Zaccari e Zanoni.*

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.*

*BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (1096-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero »,

già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nell'ultima seduta furono fatte delle obiezioni e sorsero dei dissensi sull'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, del quale do nuovamente lettura:

« La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio per esportazione e in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati per la diffusione della cultura italiana all'estero.

Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale. »

Il senatore Donati propose un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo, che fu respinto dalla Commissione. In via subordinata lo stesso senatore Donati propose poi un emendamento sostitutivo del primo comma, la cui deliberazione fu rinviata. Il senatore Donati, assieme ai senatori Zaccari e Moneti ha ora riproposto il suo emendamento in una nuova formulazione tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « e in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati per la diffusione della cultura italiana all'estero » con le altre: « in rapporto al valore letterario, scientifico e artistico delle pubblicazioni esportate ».

Z A C C A R I, *relatore*. La discussione su questo articolo è stata rinviata perchè si è ritenuto necessario conoscere il testo fondamentale su cui erano fondati i criteri e le modalità per l'erogazione dei premi.

Ho qui sotto gli occhi il testo della legge 21 dicembre 1955, n. 1311, la quale nell'articolo 2 recita:

« I criteri e le modalità per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione ».

La legge fondamentale 21 dicembre 1955, n. 1311, rimandava perciò ad un regolamento,

da concertarsi con i Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione, oltre che per il tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei premi.

Il regolamento è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, che nell'articolo 2 stabilisce:

« I premi sono commisurati al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero, tenuto conto anche delle esigenze dei Paesi di destinazione.

L'entità dei premi è determinata dal Comitato di cui all'articolo 5, secondo i criteri indicati al comma precedente entro la misura massima del 30 per cento del prezzo normale di vendita al pubblico risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei.

Per i lavori grafici forniti a clienti stranieri, la misura massima dei premi non può superare il 5 per cento del prezzo fatturato ».

Negli altri articoli si stabiliscono le modalità per le domande che le varie case editrici devono presentare per ottenere i premi e si stabilisce, inoltre, la composizione del Comitato *ad hoc*.

Quando abbiamo esaminato la prima volta questo disegno di legge, non abbiamo discusso sulle modalità e sui criteri, in quanto c'era già un regolamento a questo scopo; la nostra Commissione approvò i due articoli che, praticamente, prevedevano soltanto l'aumento da lire 125 milioni a lire 300 milioni del fondo istituito per la concessione dei premi e la relativa copertura.

La Camera dei deputati, invece, ha inserito un articolo 2 con il quale, in sostanza, si stabiliscono le modalità e i criteri per l'erogazione dei premi, innovando rispetto a quanto stabilisce il regolamento o, per meglio dire, annullando il regolamento stesso. In base a questi nuovi criteri introdotti dalla Camera, bisognerebbe orientarsi verso una ripartizione puramente quantitativa, mentre, invece, il regolamento esigeva anche una selezione qualitativa, proprio per fare sì che all'estero andasse la parte migliore e più degnamente rappresentativa della nostra produzione editoriale.

L'altro giorno, durante la discussione che abbiamo avuto su questo articolo, ho espresso le mie perplessità — ed anche i senatori Donati e Moneti sono intervenuti nello stesso senso — sul concetto introdotto dalla Camera dei deputati; in unione con i senatori Donati e Moneti, presento ora l'emendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma di questo articolo di cui il Presidente ha dato lettura.

Abbiamo deciso in tal senso, in quanto, la proposta fatta l'altra volta dal senatore Donati, cioè la soppressione dell'articolo 2, che sarebbe stata la soluzione migliore, è stata respinta dalla Commissione.

**D O N I N I.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è più che opportuno che questo disegno di legge innovi rispetto a quanto stabiliva il precedente regolamento. Quel regolamento, infatti, promulgato nel 1957, si è rivelato, in pratica, inadeguato a quanto non solo le autorità del nostro Paese, ma anche gli editori si proponevano di raggiungere.

Per quanto concerne dunque la questione formale posta dal senatore Zaccari, del contrasto fra la nuova norma e il regolamento, non credo dobbiamo preoccuparcene. Ritengo, piuttosto, che si debba entrare nel merito, ed in proposito abbiamo già espresso diverse volte la nostra impressione, che cioè, proprio sulla base dei criteri troppo vaghi fissati da quel regolamento, la cultura italiana all'estero sia stata sempre rappresentata in modo inadeguato, insufficiente e, qualche volta, addirittura offensivo.

Gli editori stessi hanno suggerito un criterio secondo il quale, salvi restando gli interessi della cultura italiana, venga istituito un premio per facilitare la libera concorrenza delle case editrici ed anche la quantità della libera esportazione; questo nuovo criterio viene appunto stabilito dall'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati.

**D O N A T I.** È evidente che quando noi approvammo l'aumento del fondo premi da 120 a 300 milioni, lo facemmo perchè avevamo riconosciuto la necessità di incrementare la diffusione del libro italiano all'estero. Nello stesso tempo, però, venne rilevato,

anche da parte della estrema sinistra — ricordo esattamente in proposito un intervento del senatore Luporini — che, nonostante i criteri selettivi previsti dal regolamento per la concessione dei premi, la qualità dei libri italiani che si vendevano all'estero lasciava a desiderare.

Ora, io dico, se la qualità dei libri lasciava a desiderare quando c'erano remore alla concessione dei premi, tanto più essa lascerà a desiderare quando i premi verranno concessi, indiscriminatamente, in base al prezzo complessivo dei libri esportati.

È evidente, infatti, che la produzione scadevole, proprio perchè fa leva, non su motivi culturali, ma su sentimenti e passioni molto spesso deteriori, riesce facilmente ad affermarsi presso un pubblico più vasto che non la produzione seria.

Insomma, che si debba premiare gli esportatori solo per la quantità esportata, trascurando la qualità, a me sembra assurdo. Ritengo quindi che si debba insistere per una modifica dell'articolo proposto dalla Camera; anzi, secondo me, sarebbe stato meglio sopprimere del tutto l'articolo.

Ad ogni modo, per entrare nel merito, io chiedo, in concorso con i colleghi Zaccari e Moneti, che la modifica avvenga nel senso che non la quantità dei libri, o meglio, il loro valore venale debba essere l'elemento determinante per la concessione dei premi, ma il loro valore scientifico, artistico, e, in genere, culturale.

Ci si può domandare: da chi verranno vagliati questi requisiti? Io ho qui un elenco dei componenti il Comitato di erogazione premi agli esportatori del libro italiano, che mi permetto di leggere per vostra informazione: « Prof. Emilio Cecchi, esperto in rappresentanza degli scrittori italiani; dott. Mario Pozzi, esperto, in rappresentanza degli editori italiani; ing. Fausto Staderini, esperto, in rappresentanza dei grafici italiani; dott. Giorgio Bonacci, esperto, per l'Associazione librai italiani; Delia Bailetti, esperto, per l'Unione nazionale editori musicali; prof. Tommaso Bozza, sovrintendente bibliografico nelle biblioteche italiane; un Ministro plenipotenziario, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri; un Ispettore generale, in rappresentanza del Ministero

del tesoro; un Ispettore generale, in rappresentanza del Servizio delle informazioni ».

Come vedete, il Comitato, che è presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o da un funzionario, da lui delegato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio, è costituito in maggioranza da elementi tecnici, cioè dai rappresentanti delle varie categorie interessate alla esportazione del libro.

Io credo che con un Comitato così costituito si debba avere, noi e le categorie interessate, una certa tranquillità che i premi saranno assegnati agli esportatori più meritevoli.

D'altra parte, stabilire per legge che questo Comitato debba semplicemente esaminare il prezzo dei libri nel concedere i premi mi sembra un criterio inaccettabile.

Insisto perciò nell'emendamento.

M A C A G G I. Avevo già fatto qualche riserva la volta scorsa, per l'appunto anche io preoccupato della formulazione di questo articolo, che tiene conto soltanto del prezzo dei libri esportati.

Il prezzo dei libri dipende anche dalla veste tipografica. Se un libro viene stampato su carta patinata, con molte illustrazioni, ma non ha poi un valore particolare per la diffusione della cultura, noi non dobbiamo lasciare che sia il suo prezzo a guidarci nell'assegnazione del premio. Sotto questo punto di vista sono d'accordo con il senatore Donati.

Trovo, però, giusto anche quanto ha detto il senatore Donini. È chiaro che se noi vogliamo dare premi in danaro a chi esporta libri, dobbiamo tener conto anche della quantità dei libri esportati.

Per quanto riguarda il Comitato devo dire che non mi sento del tutto tranquillo dopo aver ascoltato i nomi di coloro che lo compongono. Vorrei, anzi, chiedere al senatore Zaccari con quali criteri viene costituito il Comitato. Perché, invece di sentire dei nomi, preferirei conoscere i criteri in base ai quali è stata fatta la scelta.

Z A C C A R I, *relatore*. Nell'articolo 5 del regolamento è detto: « È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un

Comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato è, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da uno dei funzionari di cui al seguente punto 1, da lui delegato, ed è composto da:

1) due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

3) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

4) un funzionario esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

5) 5 esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle Associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.

Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche ».

M A C A G G I. Ringrazio il senatore Zaccari per questi chiarimenti. Mi pare che i criteri previsti nel regolamento siano accettabili da parte nostra. Insisterei, semmai, perchè nella nomina dei componenti il Comitato ci si attenesse fedelmente ai criteri dell'articolo testè letto, in modo da essere perfettamente tranquilli sulla scelta degli uomini che debbono giudicare del valore dei libri da esportare, e debbono possedere, quindi, una particolare competenza nei vari rami della cultura.

Sarei d'avviso, pertanto, che, nella formulazione dell'articolo, pur tenendo conto dell'elemento quantitativo per la concessione del premio di esportazione, si dia valore preminente all'elemento qualitativo.

P R E S I D E N T E. Mi pare, se interpreto bene il suo pensiero, che il senatore Macaggi vorrebbe integrare l'articolo nel

senso di stabilire che il premio venisse concesso sia in rapporto al prezzo che al valore culturale dei libri da esportare.

M A C A G G I . Esatto. Non parlerei, però, di « prezzo dei libri ».

P R E S I D E N T E . Sarebbe necessario formulare l'emendamento.

Z A C C A R I , *relatore*. Non avrei alcuna difficoltà ad accettare anche questa formulazione: « in proporzione all'ammontare lordo del prezzo e in rapporto al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate ».

P R E S I D E N T E . Mi parrebbe meglio che il criterio qualitativo precedesse quello quantitativo! Potremmo, pertanto, dire: « in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati », evitando, così, il termine « proporzione » che mi sembra un po' troppo rigido.

D O N I N I . Per evitare dei criteri soggettivi di giudizio, è bene che la valutazione quantitativa rappresenti comunque la base della ripartizione.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di far notare alla Commissione che l'articolo 2 parla già chiaramente del valore culturale delle pubblicazioni esportate, allorchè dice « per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

In fondo noi non facciamo altro che chiarire l'affermazione contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza si terrà conto del valore lordo del prezzo dei libri esportati, quando si sarà assodato il valore culturale dei libri medesimi!

Comunque per ovvii motivi di correttezza verso l'altro ramo del Parlamento, il Governo si rimette alla volontà del Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « per esportazione e in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati per la diffusione della cultura italiana all'estero », con le altre: « in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari